



COMUNE ORCIANO PISANO
Provincia Pisa

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
ASILO NIDO COMUNALE**

PER IL PERIODO 01.11.2018 - 30.06.2020

CIG 7606746560

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto la gestione del Nido d'Infanzia per bambini da 12 a 36 mesi di età in Orciano Pisano in Via Roma.

La concessione, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017 Parte II, Titolo VI, Sezione IV e Parte III - Contratti di concessione, ha per oggetto i servizi realizzati ed offerti presso la struttura di asilo nido in via Roma di Orciano Pisano.

La concessione prevede altresì la gestione, a cura del Concessionario, della riscossione diretta delle rette e tariffe di frequenza dovute.

La struttura dell'asilo nido è adeguata agli standard regionali per l'inserimento di n. 9 bambini con frequenza a tempo pieno e/o a tempo parziale.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:

- Servizi EDUCATIVI;
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- Attività di SOMMINISTRAZIONE PASTI;
- Fornitura di PRESIDII IGIENICI- SANITARI;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla mission del servizio.

I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sui seguenti criteri gestionali:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;
- attuare un servizio in grado di attuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dal 01 novembre 2018 fino al 30 giugno 2020, con le modalità di apertura precisate all'articolo 6. L'inizio del servizio deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto

senza nessun ulteriore onere per il Comune.

Ai sensi dell'art. 63, c. 5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – D. Lgs. 56/2017, è prevista la possibilità della ripetizione degli stessi servizi a partire dal 1 ottobre 2020, a seguito di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e previa adozione di un provvedimento amministrativo espresso.

Tale facoltà sarà subordinata ad una procedura di rinegoziazione dei termini del servizio nella sua complessità, salvo la verifica di proposte migliorative dei medesimi.

Ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – D. Lgs. 56/2017, qualora allo scadere della concessione non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, il concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni del contratto previa proroga temporanea deliberata dall'Amministrazione per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

Alla scadenza del contratto, il concessionario si impegna a riconsegnare i locali, gli arredi, gli impianti e le attrezzature.

Il concessionario si obbliga a non apportare modifiche strutturali, innovazioni e/o trasformazioni, ai locali senza esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di autorizzazione ad interventi migliorativi il concessionario riconosce che tutte le spese per detti interventi, anche se effettuati con il preventivo permesso scritto del concedente, sono comunque a proprio ed esclusivo carico. Eventuali interventi migliorativi eseguiti dal concessionario si intendono acquisiti dal concedente al termine della concessione, senza che il concessionario possa pretendere alcun rimborso in merito.

ART. 3 SEDE DEL NIDO D'INFANZIA

Il Nido d'Infanzia ha sede in Via Roma – Orciano Pisano, nell'immobile di proprietà dell'Ente, concesso in comodato d'uso gratuito e con utenze a carico del Comune (luce, acqua, riscaldamento, utenze telefoniche).

ART. 4 RICETTIVITA'

La sede del Nido è attualmente dimensionata per un'utenza contemporanea di n. 9 bambini.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare quanto prescritto dalla L. 104/1992 Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Si impegna, inoltre, a collaborare con il Servizio Sociale comunale per tutta la durata della eventuale permanenza nella struttura di bambini disabili.

Concorda con il servizio specialistico che ha in cura il bambino e con il Servizio Sociale del Comune piani di intervento adeguati alla patologia e alle esigenze personali dei soggetti disabili, progetti e proposte che siano finalizzati all'armonico benessere dei bambini e alla loro integrazione.

ART. 5 TIPOLOGIA DELL'UTENZA

I servizi di cui alla presente concessione si rivolgono ai seguenti utenti:

- Asilo nido – famiglie con minori da 12 a 36 mesi;

Il Concessionario dovrà provvedere con proprio personale allo svolgimento di tutti i servizi, compresa la preparazione e somministrazione dei pasti.

Si precisa che i seguenti riferimenti costituiscono un elemento di base per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica, e non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 CALENDARIO ED ORARI DEL SERVIZIO

L'ammissione dei richiedenti al Nido è regolata dal successivo articolo 8.

L'apertura è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, oppure fino alle 16,00, indicativamente, dal 15 ottobre al 30 giugno successivo, con chiusura al sabato e nei giorni festivi, e per le

vacanze natalizie e pasquali. Viene garantita la fruizione del pranzo.

All'interno dell'orario giornaliero di funzionamento del servizio il concessionario garantisce orari flessibili ed adeguati alle esigenze delle famiglie per l'entrata e l'uscita degli utenti.

Il concessionario dovrà dotarsi di un apposito registro per la rilevazione giornaliera e mensile delle presenze dei bambini. Detto registro, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato mensilmente al Comune in copia.

ART. 7 RAPPORTI CON L'UTENZA

La complessità del momento dell'inserimento dei bambini richiede una sua gestione congiunta da parte degli educatori e dei genitori. A tal fine, il concessionario dovrà:

- a) fare precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatore affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
- b) consentire la presenza di un genitore presso le strutture per un periodo idoneo a facilitare l'ambientamento del bambino e la conoscenza della figura di riferimento;
- c) promuovere la partecipazione dei genitori riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali dei servizi. A tal fine, ove richiesto dai genitori, potrà essere nominata una apposita Commissione composta da uno o più educatori, da rappresentanti dei genitori e da un rappresentante del Comune.

ART. 8 MODALITA' DI ACCESSO - RETTA DI FREQUENZA - CONTRIBUTO

Resta in capo al concessionario il ricevimento e l'acquisizione delle domande di iscrizione per la frequenza al servizio (e ogni aggiornamento relativo) per ogni anno educativo.

Le famiglie possono iscriversi al servizio in ogni momento e l'inserimento potrà avvenire anche in corso d'anno, previa disponibilità di posti.

Ogni utente iscritto al servizio dovrà far fronte al pagamento di una retta di frequenza che viene incassata direttamente dal concessionario. Le rette sono diversificate a seconda della frequenza – tempo pieno e tempo part time.

Il contratto è finanziato anche mediante mezzi propri del bilancio comunale per un importo complessivo di € 51.360,00 interamente destinato alla copertura del costo orario degli educatori che svolgeranno il servizio educativo alla prima infanzia. Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per l'abbattimento delle rette per le famiglie e/o per servizi di eccellenza concordati con l'amministrazione concedente.

ART. 9 SERVIZIO MENSA

La mensa per gli utenti viene assicurata dal concessionario ricorrendo al servizio di refezione scolastica già attiva per la scuola dell'infanzia collocata nello stesso fabbricato adibito a nido. Il concessionario dovrà curare che tali momenti, interni all'orario di apertura della struttura, siano caratterizzati da un clima sereno ed accogliente, idoneo a cogliere tutte le componenti legate all'alimentazione.

In particolare, il concessionario sarà tenuto a comunicare quotidianamente il numero dei pasti al centro cottura, alla predisposizione dello spazio e dei materiali riservati al consumo del pasto ed alla successiva pulizia, oltre alla vigilanza ed all'aiuto agli utenti durante la consumazione dei pasti medesimi.

ART. 10 RAPPORTO NUMERICO E TIPOLOGIA DEL PERSONALE

Il concessionario dovrà garantire la presenza in servizio, presso il Nido, di educatori, di cui uno con funzioni di coordinatore del servizio, ed operatori ausiliari secondo le proporzioni numeriche previste dalla normativa regionale vigente.

L'educatore dovrà soddisfare i bisogni di accudimento e cura dei bambini, prestando particolare attenzione al proprio ruolo, alla predisposizione di un ambiente accogliente e bene organizzato, in modo particolare nei momenti del pranzo, del cambio, del relax, dell'entrata e dell'uscita, nonché nella predisposizione di proposte educative. Dovrà promuovere lo sviluppo globale del bambino, sostenendo ed espandendo i processi di costruzione dell'identità infantile, dell'autonomia e della motivazione alla conoscenza del mondo sociale e

delle sue regole oltre che delle cose e delle loro qualità.

Il coordinatore del servizio, oltre ad essere in possesso di quanto sotto previsto per gli educatori, dovrà possedere una preparazione psicopedagogica inerente la fascia di età dell'utenza.

Gli educatori dovranno possedere una specifica formazione psicopedagogica al fine di poter svolgere attività di consulenza e supporto al gruppo di adulti, e dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio, nonché delle competenze, previsti dalle normative regionali vigenti.

ART. 11 RAPPORTO DOTAZIONE ARREDI E MATERIALI

Il concessionario eseguirà le prestazioni di cui al presente Capitolato nei locali indicati all'articolo 3, dotati di arredi e di attrezzature da parte del Comune.

La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e nel rispetto degli standard fissati per l'accreditamento delle strutture socio educative rivolte alla prima infanzia dal Piano di Zona.

Farà carico al concessionario la dotazione di materiali per la cura e l'igiene personale dei bambini e la pulizia dei locali; in particolare:

- ☐ materiale vario d'uso didattico e libri - ad esempio, carta, cartoncino, colori, colla, stoffe, scotch, e quanto altro occorrente per lo svolgimento dei servizi educativi;
- ☐ materiale igienico-sanitario - ad esempio, pannolini, creme antiarrossamento, sapone, crema detergente e quant'altro occorrente per l'igiene e il benessere dei bambini, materiale di piccolo pronto soccorso;
- ☐ materiale di consumo per l'esecuzione delle pulizie - ad esempio sapone, detersivo, stracci per i pavimenti, stracci per spolverare scopa, spazzoloni e quant'altro occorrente per l'igiene dei locali.

Il concessionario dovrà trasmettere al Comune copia delle fatture relative all'acquisto dei suddetti materiali.

Tutto il materiale e le attrezzature così acquistate resteranno a disposizione della struttura anche successivamente alla scadenza dell'appalto.

Tutto il materiale in uso verrà preso in carico dal concessionario, che sarà ritenuto l'unico soggetto responsabile della sua corretta custodia e del suo uso conforme; a tale scopo al momento della stipula del contratto di appalto verrà redatto e controfirmato verbale di consegna.

Eventuali carenze negli obblighi di cui al presente articolo saranno rilevati dal Comune con contestazione scritta, invitando il concessionario a provvedere entro un termine, trascorso il quale il Comune potrà procedere d'ufficio all'acquisto, con addebito delle spese alla parte mancante, salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 PERSONALE IMPIEGATO – CORSI DI AGGIORNAMENTO - CONTINUITA'

Il concessionario dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione contenuta nel presente Capitolato e nel progetto, personale professionale qualificato, in possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, autorizzazioni e qualifiche professionali. Il concessionario è tenuto a far rispettare a tutto il personale le vigenti norme in materia di igiene.

Ove il concessionario sia una cooperativa, esso sarà tenuto, ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L., alla riassunzione del personale già adibito al servizio ai sensi del precedente affidamento (c.d. "clausola sociale").

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, il concessionario dovrà inviare al Comune l'elenco del personale impegnato stabilmente nel servizio, nonché di quello adibito alle sostituzioni, con indicazione dei dati anagrafici, delle qualifiche o titoli di accesso, delle precedenti esperienze lavorative, delle specifiche mansioni e delle ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascun dipendente.

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata al Comune non meno di sette giorni prima della sua applicazione. Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 300,00. Dovrà essere inoltre indicata la figura di riferimento per i contatti con il Comune.

In considerazione della particolarità del servizio oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato, il Comune ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

Il concessionario deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale educativo impegnato nelle attività.

Il soggetto gestore dovrà impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Il ricambio di personale è consentito unicamente per cause di forza maggiore. L'inosservanza della presente norma può comportare la risoluzione del contratto, con affidamento al secondo soggetto che segue in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute per ciò dal Comune.

Il concessionario assicura tempestivamente la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, salvo casi di forza maggiore, ed il mantenimento del rapporto tra personale impiegato e bambini presenti. Dovrà essere dato immediato preavviso verbale al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune nell'evenienza in cui il Nido si trovi in situazione di non adeguato funzionamento per qualsiasi motivazione, in particolare tutte le volte in cui il servizio si trovi in carenza di organico e le circostanze impediscano immediate sostituzioni. Nella stessa giornata lavorativa, il preavviso verbale dovrà essere seguito da formale comunicazione scritta delle circostanze di cui sopra.

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di dipendenza dal concessionario.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario dovrà adibire al Nido personale regolarmente assunto, con puntuale osservanza dei Contratti Collettivi di lavoro del settore, oppure socio lavoratore; in ogni caso, il concessionario è tenuto alla più scrupolosa osservanza delle normative in materia di retribuzione, rimanendo il Comune sollevato da ogni obbligo e responsabilità in merito.

Il concessionario deve rilasciare esplicita dichiarazione, in sede di gara, in cui si certifica che non c'è intermediazione di manodopera, e che il personale a qualunque titolo adibito al servizio percepisce regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori simili, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio – cooperativa e con le esigenze sociali del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Qualora il concessionario non risulti in regola con gli obblighi sopra indicati, il Comune potrà, in alternativa:

- 1) sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che il concessionario possa opporre eccezioni o aver titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa;
- 2) procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al soggetto che segue immediatamente in graduatoria, con addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, nonché di eventuali responsabilità civili o penali.

ART. 14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente al Comune eventuali sospensioni o interruzioni della gestione derivanti da causa di forza maggiore, fermo restando che salvo le predette cause, la gestione non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessuna causa senza l'autorizzazione del Comune. Le interruzioni dal servizio per causa di forza maggiore non danno diritto comunque al concessionario a risarcimenti o indennizzi.

In caso di eventi (compresi eventuali scioperi del personale del Concessionario) che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con un anticipo di almeno **cinque giorni lavorativi**.

In caso di proclamazione di sciopero del personale il concessionario si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della L. 146/1990 e succ. modifiche si obbliga a far rispettare ai propri operatori le disposizioni della predetta legge e succ. modifiche nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attivazione della predetta legge.

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, la ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione Comunale addetto a servizi analoghi.

ART. 15 RESPONSABILITA' ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio, liberando a tale titolo l'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

Esso è responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.

Conseguentemente il concessionario esonera l'Amministrazione ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico amministrative, da qualsiasi pretesa, azione o molestia o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di condanna.

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsate.

La gestione dei servizi nella loro complessità dovrà prevedere le seguenti attività, i cui oneri saranno a carico del concessionario:

- a) intervento finalizzato alla pubblicizzazione e promozione dei servizi sul territorio e presso le famiglie potenzialmente interessate in accordo con gli uffici comunali competenti e l'Assessorato di riferimento;
- b) attivazione degli strumenti necessari ad una rilevazione costante della domanda dei servizi in collaborazione con gli uffici comunali competenti e l'Assessorato di riferimento;
- c) fornitura del personale educativo ed ausiliario, con garanzia di sostituzione in casi di assenza nel rispetto della normativa regionale; si intende incluso nel personale in questione il personale educativo necessario al sostegno in caso di presenza di bambini portatori di handicap, pur garantendo il Comune anche l'integrazione con proprio personale nei casi di residenti con handicap grave e medio grave;
- d) coordinamento e formazione specifica di tutto il personale: incontri periodici di programmazione del lavoro psicopedagogico, incontri di formazione per la qualificazione e lo sviluppo di competenze educative, incontri regolari tra gli operatori e le famiglie, garanzia della funzione specifica di coordinamento del lavoro educativo e di gestione del servizio nella sua complessità;
- e) riscossione corrispettivi a carico delle famiglie per il servizio di asilo nido, gestione solleciti e recupero crediti non riconosciuti come casi sociali dall'amministrazione;
- f) creazione di una rete di comunicazione/relazione con le famiglie per stimolare una compartecipazione attiva delle figure parentali nel servizio;
- g) ricorrendo al servizio di refezione scolastica già attiva per la scuola dell'infanzia, provvedere somministrazione dei pasti, merende e quant'altro necessario o alternativo, anche per bambini con particolari allergie/intolleranze e/o esigenze particolari di alimentazione, secondo una tabella dietetica; Il Concessionario si impegna a fornire diete speciali per soggetti allergici e/o intolleranti, la cui richiesta sarà formalizzata presentando il relativo certificato medico, secondo le indicazioni fornite dalla locale ASL. Potranno inoltre essere richieste diete speciali per motivi etici e religiosi.
- h) attivazione di tutte le procedure atte ad ottenere finanziamenti relativi alla legislazione sui servizi per l'infanzia e la famiglia, nonché a bandi di finanziamento;
- i) igiene degli ambienti e delle attrezzature: disinfezione dei bagni, pulizia dei pavimenti con attrezzature e macchinari adeguati, riordino quotidiano e lavaggio settimanale dei giochi, particolare attenzione alla pulizia del locale refettorio e servizi. La pulizia non deve interferire con le attività dei bambini;
- j) interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione quando necessari;
- k) svolgimento del servizio completo delle pulizie e fornitura di tutto il materiale necessario;
- l) fornitura di tutto il materiale di consumo per l'igiene e la cura dei bambini (compresi i pannolini);
- m) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- n) fornitura della dotazione di giochi e materiale didattico, necessario allo svolgimento delle attività programmate;
- o) fornitura del materiale di consumo per attività ludico manipolative;
- p) provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi migliorativi formulati in sede di gara.

ART. 16 GARANZIE E RESPONSABILITA'

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità dei servizi ad esso affidati, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella relazione tecnica presentata in sede di gara, mediante propria organizzazione imprenditoriale.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata della concessione, compresi eventuali periodi di proroghe e/o rinnovi, apposita assicurazione con i massimali di seguito indicati, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La polizza assicurativa dovrà comprendere la responsabilità civile verso terzi (RCT/O), ritenendosi tra i terzi anche

il Comune, per tutti i rischi, anche prodotti per colpa grave, derivanti dall'attività di gestione dei servizi.

Il concessionario dovrà pertanto procedere alla stipula di polizze assicurative per le tipologie e massimali di seguito riportati:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

€ 3.000.000,00 = per sinistro

€ 3.000.000,00 = per persona

€ 3.000.000,00 = per danni a cose o animali

Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

€ 3.000.000,00 = per sinistro

€ 3.000.000,00 = per persona

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal concessionario o che essi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e alle attrezzature di proprietà del Comune per la durata del contratto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi.

Il concessionario dovrà attuare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene e ad ogni altre disposizioni in vigore o che potrebbero intervenire per garantire la tutela dei lavoratori.

Il concessionario si impegna a stipulare a favore degli utenti idonea assicurazione al fine di coprire il rischio di infortuni subiti dagli utenti, sia all'interno che all'esterno della struttura.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione Comunale prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Saranno a carico del Concessionario:

- tutte le imposte e tasse generali e speciali per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;
- spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile (inclusa l'imbiancatura), degli arredi ed attrezzature in dotazione presso i locali della struttura e rispondere delle spese per danni provocati dalla mancata manutenzione ordinaria posta a proprio carico dal presente capitolato;
- spese per l'acquisto e il reintegro di tutto ciò che si rendesse necessario al corretto ed efficiente espletamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti (stoviglie, vassoi, brocche, pentolame, posateria ed altro materiale a perdere ad insindacabile richiesta del Concedente in caso di sopravvenute necessità);
- spese per l'approvvigionamento dei detersivi, dei disinfettanti e di ogni altro materiale occorrente per la pulizia di tutti i locali ed attrezzature utilizzati nella gestione complessiva del servizio;
- spese relative al monitoraggio degli infestanti, alla disinfestazione e derattizzazione presso la struttura, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, esclusivamente a proprie spese.

ART. 17

RISPETTO D. LGS. 81/08

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro in particolare DPR 547/55, DPR 303/56, D. Lgs. 277/91, D. Lgs. 626/94 e 242/96 e D. Lgs. 81/08 e tutte le altre norme in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre si impegnerà, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività:

- ☐ a effettuare la valutazione dei rischi con analisi rischio mansione
- ☐ a effettuare la redazione del Piano di Emergenza/Evacuazione
- ☐ a mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie alla eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti
- ☐ a mettere in atto tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari per evitare che dall'esecuzione del lavoro dei propri operatori possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza degli operatori stessi e degli utenti del Servizio
- ☐ a sorvegliare costantemente il lavoro svolto dai propri operatori, affinché venga eseguito in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme in materia

ART. 18

RISPETTO REGOLAMENTO UE 2016/679 E D.LGS. 196/2003

Il concessionario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori dell'aggiudicataria garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie, dei servizi oggetto della concessione. L'aggiudicataria inoltre comunica al Comune il nominativo del responsabile della privacy, in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla gara informale. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, il

responsabile della privacy della società aggiudicataria viene nominato, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del contratto.

L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare essa:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa in materia

ART. 19

ATTIVITA' E DEGLI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- corresponsione del contributo di cui all'art. 8;
- collaborazione all'intervento finalizzato alla pubblicizzazione e promozione del servizio sul territorio;
- interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, che secondo una valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e di personale tecnico specialistico non rientrano nella normale manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria dell'area verde esterna alla struttura, compreso taglio dell'erba, annaffiatura con apposito impianto e potatura piante;
- a seguito di verifica dell'effettiva necessità, l'amministrazione procederà alla integrazione degli arredi concessi in uso con la struttura;
- attività di raccordo, integrazione e partecipazione alla programmazione delle attività, verifica della corretta gestione del servizio, con particolare riferimento all'attività di coordinamento, per accertarne la conformità a quanto previsto dalla normativa e dal progetto presentato in sede di offerta del concessionario. Per tale attività l'amministrazione potrà avvalersi di personale di propria fiducia e secondo le modalità che riterrà più opportune. Le verifiche riguarderanno:
 1. l'organizzazione dei servizi nella loro complessità;
 2. il programma di gestione presentato nel progetto;
 3. il personale impiegato e i requisiti necessari di cui deve essere in possesso;
 4. il buon uso dei locali, attrezzature, arredi e quant'altro di proprietà del Comune.

Eventuali contestazioni verranno presentate per iscritto al concessionario che potrà a sua volta presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 20

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il controllo sull'andamento del servizio è di competenza del Responsabile dell'Ufficio scuola del Comune, che dovrà accertare l'assolvimento degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, senza preavviso, di effettuare, mediante personale tecnico incaricato, controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel presente capitolato.

Il concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio e degli obblighi contrattuali, su richiesta da parte dell'ufficio competente.

L'Amministrazione si impegna ad esercitare la funzione di controllo sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione delle famiglie anche mediante la predisposizione di appositi questionari valutativi.

L'Amministrazione tramite il Responsabile del Servizio od i suoi incaricati, ha accesso all'asilo nido comunale in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

ART. 21

RILIEVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale farà pervenire al Concessionario, per iscritto, le osservazioni alle contestazioni rilevate in sede di controllo.

Se entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il Concessionario non fornirà nessuna controprova probante, e non porrà rimedio alle violazioni riscontrate, l'Amministrazione Comunale applicherà le penalità previste dal presente capitolato.

ART. 22 PENALITA'

Il servizio dovrà essere eseguito attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del capitolato e del contratto.

A tutela delle norme contenute nel presente capitolato, qualora si verificino inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'applicazione di penalità in relazione alla gravità delle inadempienze.

Sulla base delle osservazioni rilevate attraverso controlli accurati effettuati da personale competente incaricato dall'Amministrazione Comunale, la medesima farà pervenire per iscritto al Concessionario le osservazioni e le contestazioni relative alle singole inadempienze rispetto alle quali l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Amministrazione Comunale, previa formale contestazione, potrà procedere ad applicare le seguenti sanzioni:

- Penale di € 500,00= (cinquecento/00 die) al giorno, oltre ai danni diretti ed indiretti provocati agli utenti del servizio o a terzi, salvo comunque l'accertamento di eventuali responsabilità penali, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta

La penalità sarà applicata anche nel caso di utilizzo di operatori non in possesso delle qualifiche richieste e in caso di sostituzione del personale per esigenze organizzative del concessionario, senza preavviso e consenso preventivo dell'Amministrazione.

- Penale di € 1.000,00= (mille/00) In caso di inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto.

Se l'aggiudicatario sarà sottoposto al pagamento di tre penali, il contratto potrà essere rescisso ad insindacabile giudizio dell'Ente ed aggiudicato alla seconda impresa in graduatoria.

- Penale di € 2.000,00= (duemila) nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse introdurre un turnover, se non per cause di forza maggiore, di personale che riguardi un numero superiore a 2/5 del personale educativo e di coordinamento.

- Penale di € 1.000,00 = (mille/00) nel caso di mancanza d'igiene accertata e contestata nel limite di 3 accertamenti.

- Penale di € 500,00 = (cinquecento,00) nel caso di mancato rispetto del piano di sanificazione;

- Penale di € 1.000,00 (mille/00) nel caso di mancato preavviso di cinque giorni previsto dal precedente Titolo II art. 5;

- Penale di euro 1.000,00= (mille/00) per mancato rispetto di quanto dichiarato nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

Per le infrazioni alle norme del capitolato e del contratto per le quali non sia stata prevista una specifica sanzione, verrà applicata, secondo gravità, una sanzione da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 = (tremila/00)

Il provvedimento sarà assunto dal Responsabile dell'Area 1 del Comune.

Qualora le inadempienze rivestano carattere di gravità tale e comportino il pregiudizio della salute e della sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'applicazione di penali per più di 5 (cinque) volte nel corso di un anno scolastico, determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c.

Il Comune di Orciano Pisano potrà rescindere il contratto con preavviso di soli 10 giorni.

ART. 23 RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017.

ART. 24 PERIODO DI PROVA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione e recesso previsti dal presente Capitolato, i primi 120 giorni di esecuzione del contratto sono concordemente considerati dalle parti quale periodo di prova al fine di consentire all'Amministrazione Comunale una valutazione ampia e complessiva sull'espletamento del servizio, sul rispetto delle disposizioni del Capitolato e sulla corrispondenza del servizio a quanto proposto dall'Impresa affidataria in sede di gara con la proposta tecnica presentata.

Nel corso di detto periodo, qualora il servizio non risponda alle caratteristiche richieste e offerte, in particolare per il caso in cui l'Impresa affidataria dimostri di non essere nelle condizioni necessarie per dare corretta esecuzione

alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale, garantito il contraddittorio, potrà risolvere il contratto con il solo onere di dover comunicare all'Impresa di volersi avvalere di detta facoltà, con un preavviso scritto di 30 giorni comunicato con posta elettronica certificata o raccomandata A/R. In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale provvederà invece all'esecuzione in danno, con introito delle penalità già maturate, della cauzione definitiva costituita, e con richiesta di risarcimento di ogni maggiore danno patito e patendo. Nel caso di mancato superamento del periodo di prova, da considerarsi quale grave inadempimento, l'esecuzione del servizio verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016- D. Lgs. 56/2017.

Oltre a quanto sopra specificato e fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 – D. Lgs. 56/2017, l'Amministrazione Comunale può, di pieno diritto, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, risolvere il contratto nei seguenti casi :

- a) perdita dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio da parte dell'Impresa aggiudicataria e/o perdita dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l'ammissione alla gara;
- b) mancato avvio del servizio, abbandono o interruzione unilaterale dello stesso, salvo che per cause di forza maggiore;
- c) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) reiterazione di penalità da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e) reiterata irregolarità assicurativa, previdenziale, contributiva nei confronti del personale impiegato;
- f) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata;
- g) cessione anche parziale del contratto a terzi, nonché cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti l'affidamento del servizio;
- h) dichiarazione di fallimento dell'impresa aggiudicataria;
- i) in ogni altra ipotesi per cui il presente Capitolato preveda la comminatoria della risoluzione;
- j) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) e f), la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato dall'Amministrazione Comunale; nelle altre ipotesi l'accertamento della causa risolutiva è preceduto da diffida intimata all'Impresa aggiudicataria ed è esecutiva alla scadenza del termine assegnato alla stessa, termine che, salvo i casi d'urgenza, è stabilito in 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dall'Amministrazione Comunale, termine entro il quale l'Impresa potrà altresì presentare le proprie controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio tra le parti, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali.

La risoluzione potrà avere luogo anche per altri casi di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1454 c.c. Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, compresi quelli cui l'Impresa si sia vincolata con il progetto tecnica e quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.

ART. 25 SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato. Nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017 e a condizione che sia dichiarato in sede di offerta, l'impresa affidataria ha facoltà di subappaltare prestazioni meramente accessorie al suo svolgimento (es. manutenzioni, derattizzazione e disinfestazione, ecc.). E' vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

ART. 26 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n.50/2016 – D.Lgs. 56/2017 e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n.50/2016-D. Lgs. 56/2017, una garanzia definitiva nella misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale. Se il ribasso di aggiudicazione è superiore al 10 per cento la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive, l'Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi, di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta,

della garanzia come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Ente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa del concessionario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale. Resta in ogni caso impregiudicata per l'Ente la possibilità di esperire eventuali azioni di risarcimento dei danni subiti. L'operazione di svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale viene autorizzata con apposito atto del Responsabile del Procedimento.

ART. 27

CONOSCENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

Il concessionario è tenuto a conoscere tutte le clausole generali e particolari che regolano il presente appalto e tutte le condizioni locali che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere la concessione del servizio.

ART. 28

– SPESE CONTRATTUALI E FISCALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa soggetto a registrazione in misura fissa, a spese dell'appaltatore. In sede di stipulazione del contratto saranno poste a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese sostenute dalla Stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di gara. Dovranno essere depositate le spese di rogito e di registrazione del contratto, poste a carico dell'aggiudicatario a norma di legge.

ART. 29

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017 i dati personali delle imprese partecipanti raccolti dall'Amministrazione comunale per l'espletamento della gara d'appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali, che risultino disciplinati dalle norme di legge e di regolamento richiamate nel presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 30

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente capitolato o del contratto sarà risolta secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016-D. Lgs. 56/2017 Parte VI Titolo I Contenzioso, Capo I Ricorsi giurisdizionali e Capo II Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. La competenza giurisdizionale è del Foro di Pisa.

ART. 31

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il Codice Civile, in quanto applicabile.